

Resistente: Landkreis Harburg

### Questione pregiudiziale

Se un ente pubblico, erogatore di prestazioni di assistenza sociale ad un beneficiario di alimenti conformemente delle disposizioni di diritto pubblico, possa far valere il foro della residenza abituale del beneficiario medesimo a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento <sup>(1)</sup> laddove agisca in via regresso, nei confronti del debitore dell'obbligazione alimentare, ai fini del recupero del credito alimentare di diritto civile del beneficiario di alimenti, credito trasferitosi all'ente pubblico stesso per effetto di surroga legale conseguente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 luglio 2019 – BZ/Westerwaldkreis

(Causa C-546/19)

(2019/C 348/09)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

### Parti

Ricorrente: BZ

Resistente: Westerwaldkreis

### Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se il divieto d'ingresso emesso nei confronti di un cittadino di un paese terzo «per altri fini non legati alla migrazione» ricada nella sfera d'applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <sup>(1)</sup>, ogniqualvolta lo Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva medesima.
- b) In caso di risposta negativa alla questione sub 1.a): Se detto divieto d'ingresso esuli dalla sfera d'applicazione della direttiva 2008/115/CE anche qualora il soggiorno di un cittadino di un paese terzo, già indipendentemente da un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, connesso al divieto d'ingresso, sia irregolare e rientri pertanto sostanzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva.
- c) Se possa annoverarsi tra i divieti d'ingresso emessi per fini «non legati alla migrazione» un divieto che accompagni un'espulsione disposta per motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico (nel caso di specie: per motivi di mera prevenzione generale con l'obiettivo della lotta al terrorismo).

- 2) Nel caso di risposta alla prima questione nel senso che il divieto d'ingresso de quo ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE:
- a) Se l'annullamento in via amministrativa della decisione di rimpatrio (nel caso di specie: l'ordine di allontanamento) implichi l'illegittimità del divieto d'ingresso di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE disposto contestualmente a detta decisione.
  - b) Se tali effetti si verificano anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo di espulsione alla base della decisione di rimpatrio sia (divenuto) definitivo.

---

(<sup>1</sup>) GU 2008, L 348, pag. 98.

---

**Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna**

**(Causa C-559/19)**

(2019/C 348/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Manhaeve e E. Sanfrutos Cano, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei nell'area della Doñana, non avendo effettuato un'ulteriore caratterizzazione di quelli che presentano un rischio, senza nemmeno definire le misure necessarie, e non avendo incluso nel programma di misure del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (piano di gestione del bacino idrografico per il distretto idrografico del Guadalquivir) misure di base e complementari adeguate, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 1, lettera a), e con il punto 2.1.2 dell'allegato V; dell'articolo 5, in combinato disposto con il punto 2.2 dell'allegato II; e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, lettere a), c) ed e), e paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (<sup>1</sup>);
- dichiarare che, non avendo adottato le misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie che hanno motivato la designazione delle zone qui considerate (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana nord e ovest e ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero e Montes de Moguer), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (<sup>2</sup>);
- condannare il Regno di Spagna alle spese.